



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N° 213 del 10/01/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

<u>Segreteria</u> Autorizzazione attività agonistica	Pag. 2
<u>Risultati gare del 07.01.2024</u> Eccellenza – Promozione	Pag. 3/4
<u>Giustizia Sportiva</u> Eccellenza – Promozione	Pag. 5/13

1. Segreteria

2. AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' AGONISTICA

Esaminata la documentazione inviata dalla sottoindicata Società, il seguente calciatore è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F., a svolgere attività agonistica organizzata dalle Leghe:

S.S. LAZIO C5

PAOLINI SIRIO

nato a Roma

il 26/12/2008

3. Risultati Gare del 07.01.2024

Eccellenza				
GIRONE: A				
DATA	GIORNATA			
7/01/24	2/R	ASTREA	ARANOVA	0 - 0
		AUDACE 1919	ACADEMY LADISPOLI SRL	2 - 2
		AURELIA ANTICA AURELIO	CAMPUS EUR 1960	2 - 1
		CITIZEN ACADEMY	CIVITAVECCHIA CALCIO 1920	1 - 5
		LUISS S.S.D.A R.L.	FAUL CIMINI VITERBO S.R.L	4 - 5
		MONTEPACCATO S.R.L.	AMATRICE RIETI SSDARL	1 - 0
		POMEZIA CALCIO 1957	PESCATORI OSTIA	2 - 0
		SS ROMULEA	VALMONTONE 1921	0 - 0
		VILLALBA OCRES MOCA 1952	W3 MACCARESE	1 - 4
GIRONE: B				
DATA	GIORNATA			
7/01/24	2/R	ATLETICO PONTINIA	LODIGIANI CALCIO 1972	0 - 0
		CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA	COLLEFERRO CALCIO	2 - 0
		FERENTINO CALCIO ARL	CERTOSA A.R.L.	0 - 1
		GAETA	UNIPOMEZIA 1938	3 - 3
		MONTE SAN BIAGIO	TERRACINA 1925	2 - 2
		PRO CALCIO TOR SAPIENZA	CITTA DI FORMIA CALCIO	2 - 2
		ROCCASECCA T.SAN TOMMASO	NETTUNO	1 - 0
		VICOVARO	CITTA DI ANAGNI CALCIO	0 - 1
		VIS SEZZE	RACING ARDEA F.C. SRL	3 - 0

Promozione				
GIRONE: A				
DATA	GIORNATA			
7/01/24	17/A	CANALE MONTERANO CALCIO	RONCIGLIONE UNITED A R.L.	1 - 2
		OSTIANTICA CALCIO 1926	SANTA MARINELLA 1947	0 - 1
		PALOCCO	CITTA DI CERVETERI	2 - 0
		PARIOLI CALCIO	TOLFA CALCIO	1 - 0
		POLISPORTIVA OSTIENSE	BORGO PALIDORO	3 - 3
		SORIANESE	FREGENE MACCARESE CALCIO	1 - 0
		TARQUINIA CALCIO	CASTEL S.ELIA L.GRAZIOSI	1 - 4
		URBETEVERE CALCIO	NUOVA PESCIA ROMANA 2004	2 - 0
GIRONE: B				
DATA	GIORNATA			
7/01/24	17/A	ATHLETIC SOCCER ACADEMY	FIANO ROMANO	1 - 2
		F.C. RIETI 1936 ASD	POGGIO MIRTETO CALCIO	2 - 1
		REAL SAN BASILIO 1960	SETTEBAGNI CALCIO SALARIO	3 - 1
		RIANO CALCIO	MONTEROTONDO 1935	0 - 2
		SANPOLESE 1961	SETTEVILLE CASEROSSE	3 - 4
		TOR LUPARA	CANTALICE	0 - 3
		VITERBESE 1908 SRL	VALLE DEL PESCHIERA	0 - 1
		VJS VELLETRI	VIVACE GROTTAFERRATA 1922	0 - 3

CRL 213 LND/ 4

GIRONE: C

DATA	GIORNATA			
7/01/24	17/A	FONTE MERAVIGLIOSA	GRIFONE CALCIO	0 - 2
		FUTBOL MONTESACRO	BELLEGRA 1962	2 - 3
		GRIFONE GIALLOVERDE	FIUMICINO S.C. 1926	2 - 0
		OTTAVIA	SPQV VELLETRI CALCIO	2 - 1
		SPES MUNDIAL F.C. ASD	ROCCA PRIORA RDP CALCIO	0 - 1
		SPORTING ARICCIA	R. MORANDI A.S.D.	3 - 2
		VIGOR PERCONTI	VILLA ADRIANA	5 - 2
		ZENA MONTECELIO	EUR TORRINO	PR.RIC.

GIRONE: D

DATA	GIORNATA			
7/01/24	17/A	ATLETICO LARIANO	POL. S.ANGELO ROMANO	3 - 0
		ATLETICO TORRENOVA 1986	ATLETICO VESCOVIO RN	2 - 0
		CASAL BARRIERA	POL.CITTA DI PALIANO	4 - 2
		CECCANO CALCIO 1920	ATLETICO MORENA SSDARL	2 - 3
		INDOMITA POMEZIA A.S.D.	POLISPORTIVA TECCHIENA	5 - 4
		SPORTING SAN CESAREO	FALASCHELAVINIO	2 - 0
		VALLE MARTELLA CALCIO	VIRTUS ARDEA	5 - 2
		VIS SUBIACO	COLONNA	3 - 1

GIRONE: E

DATA	GIORNATA			
7/01/24	17/A	ARCE 1932	PRINCIPATO DI COLLI	1 - 0
		FOOTBALL CLUB MONTENERO	ANITRELLA	0 - 1
		LATINA BORGHI RIUNITI	AC CASTRO DEI VOLSCI	3 - 0
		MANZI GIOVANNI ITRI FC	CITTA DI LENOLA	PR.RIC.
		PONTINIA	SAN GIOVANNI INCARICO	V.D.G.S.
		PRIVERNO CALCIO	NUOVO COS LATINA	2 - 1
		SS COSMA DAMIANO GRUNUOVO	CITTA MONTE S.G. CAMPANO	3 - 1
		STERPARO	SPORT VIRTUS GUARCINO	2 - 0

GIUDICE SPORTIVO

Il Sostituto Giudice Sportivo, Alessandro Cavanna, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Cesare Corsetti nella seduta del 09.01.2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO Eccellenza

GARE DEL 7/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 1.500,00 AMATRICE RIETI SSDARL

Perchè propri sostenitori, in campo avverso, nel corso della gara, ed in più occasioni ripetutamente rivolgevano cori gravemente ingiuriosi e minacciosi nei confronti dell'arbitro ed in particolare di un assistente arbitrale, il quale veniva anche attinto in diverse occasioni in più parti del corpo da sputi. Gli stessi sostenitori, inoltre, intonavano cori di discriminazione territoriale nonché cori di razza e contro le Forze dell'Ordine. Accendevano altresì fumogeni che causavano ridotta visibilità. Sanzione così determinata a seguito di recidività per fatti della stessa natura compiuti nel corso della corrente stagione sportiva

Euro 200,00 VICOVARO

Per mancanza del medico in panchina (recidiva 3° sanzione).

Euro 100,00 FERENTINO CALCIO ARL

Perchè propri sostenitori nel corso della gara rivolgevano espressioni offensive alla terna arbitrale. (RAA)

Euro 100,00 UNIPOMEZIA 1938

Perchè propri sostenitori, in campo avverso, nel corso della gara rivolgevano espressioni offensive alla terna arbitrale. (R CDC)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

SALAFIA ALESSANDRO (UNIPOMEZIA 1938)

Espulso per aver rivolto espressioni offensive alla terna arbitrale, alla notifica del provvedimento disciplinare, avvicinava in modo aggressivo un assistente arbitrale minacciandolo ed ingiuriandolo ripetutamente. Veniva allontanato dai propri dirigenti. (RA e AA e CDC) (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MANCONE DAVIDE (GAETA)

Per aver rivolto espressioni offensive alla terna arbitrale. (RAA) (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PERNARELLA MAURO (TERRACINA 1925)

Allontanato per proteste nei confronti dell'arbitro, reiterava tale comportamento anche al termine della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BATTAGLINI TOMMASO (AUDACE 1919)

Per proteste nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

BAGAGLINI MATTEO (UNIPOMEZIA 1938)

Espulso per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive che reiterava dopo la notifica del provvedimento disciplinare uscendo dal recinto di gioco. (RA e AA) (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GRASSI LEONARDO (AMATRICE RIETI SSDARL)

MONTELLA FRANCESCO (CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA)

DIVITO BENEDETTO (GAETA)

BARONCI CLAUDIO MATTIA (CAMPUS EUR 1960)

RENELLI EDOARDO (COLLEFERRO CALCIO)

AFONSO DELGADO ROBERTO (UNIPOMEZIA 1938)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RENZETTI RICCARDO (LUISS S.S.D.A.R.L.)

Per aver rivolto espressioni irrispettose all'arbitro al termine della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CANNIZZO FRANCESCO (PRO CALCIO TOR SAPIENZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

IURATO MATTEO (ACADEMY LADISPOLI SRL)

MOCANU MARIUS ANDREI (AURELIA ANTICA AURELIO)

GORI ALESSANDRO (CITTA DI ANAGNI CALCIO)

COLACICCO FABIO MARIA (CITTA DI FORMIA CALCIO)

NATIELLO GIUSEPPE (GAETA)

LAURENTI ANDREA (VALMONTONE 1921)

PROSPERINI FEDERICO (VICOVARO)

MAZZONE DOMENICO (AURELIA ANTICA AURELIO)

TRECCARICHI ALESSIO (CAMPUS EUR 1960)

LIBURDI JACOPO (CITTA DI ANAGNI CALCIO)

CISSE PAPE SALIF (FAUL CIMINI VITERBO S.R.L.)

POMPONI ALESSANDRO (SS ROMULEA)

COPPONI VALERIO (VICOVARO)

TISEI DANIELE (W3 MACCARESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PASSIATORE JACOPO (CERTOSA A.R.L.)
GUARINO ALESSIO (RACING ARDEA F.C. SRL)

DE VINCENZI ANDREA (LUISS S.S.D.A R.L.)
DI GIOVANNI LUCA (W3 MACCARESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DIFRANCIA NICOLA (AMATRICE RIETI SSDARL)
FERRANTE ANDREA (AUDACE 1919)
VIRDIS ALESSIO (LODIGIANI CALCIO 1972)
VERONI LORENZO (NETTUNO)
MANCINI SIMONE (SS ROMULEA)

FISCALETTI STEFANO (AMATRICE RIETI SSDARL)
DI MARIO ALESSANDRO (CERTOSA A.R.L.)
PARISELLA GIUSEPPE (MONTE SAN BIAGIO)
GROSSI CHRISTIAN (ROCCASECCA T.SAN TOMMASO)
COLASANTI FLAVIO MARIA (VALMONTONE 1921)

CAMPIONATO Promozione C11

GARE DEL 10/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

VIVACE GROTTAFERRATA 1922 - SANPOLESE 1961

Il Giudice Sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 182 del 13/12/2023 esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società SANPOLESE 1961, con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore MAGGIO Matteo, nato il 04/06/2004, in quanto non risulterebbe essere tesserato per la società Vivace Grottaferrata 1922 alla data della gara di cui in epigrafe.

Per l'effetto, invocano quanto previsto dal C.G.S..

Il ricorso è fondato.

Infatti, l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio, su richiesta di questo Organo giudicante, certifica che il calciatore MAGGIO Matteo è tesserato per la società Vivace Grottaferrata 1922 a far data del 15/12/2023.

Pertanto, il calciatore MAGGIO Matteo ha preso parte alla gara di cui all'oggetto, in posizione irregolare.

In considerazione di tutto quanto sopra, in virtù dell'art.10, comma 1 6, letter. A del C.G.S.

PQM

DELIBERA

1. di accogliere il ricorso proposto dalla società SANPOLESE 1961;
2. di comminare alla società Vivace Grottaferrata 1922 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di VIVACE GROTTAFERRATA 1922 SANPOLESE 1961 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 100,00;
3. di inibire il dirigente accompagnatore, sig. MECOZZI Giampiero, fino al 26/01/2024;
4. Il contributo va restituito.

GARE DEL 17/12/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

VIS SUBIACO - VIRTUS ARDEA

Il Giudice Sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 193 del 19/12/2023; esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società VIS SUBIACO, con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore NANA TCHENGA Marius Richy, in quanto non risulterebbe tesserato per la Società VIRTUS ARDEA, alla data della gara in epigrafe.

Per l'effetto, invocano quanto previsto dal C.G.S..

Il ricorso è fondato.

Infatti, l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio, su richiesta di questo Organo giudicante, certifica che il calciatore NANA TCHENGA Marius Richy è tesserato per la società VIRTUS ARDEA a far data del 28/12/2023, come da comunicazione della F.I.G.C.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.40 quater, delle N.O.I.F.: Il tesseramento del calciatore/calciatrice stranieri per le Società dilettantistiche decorre dalla data della comunicazione della F.I.G.C e, pertanto, il calciatore NANA TCHENGA Marius Richy ha preso parte alla gara in posizione irregolare.

In considerazione di tutto quanto sopra, in virtù all'art.10, comma 1 comma 6, lett. a del C.G.S.

PQM

DELIBERA

1. di accogliere il ricorso proposto dalla società Vis Subiaco;
2. di comminare alla società VIRTUS ARDEA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di VIRTUS ARDEA VIS SUBIACO 0 - 3 , nonché l'ammenda di euro 100,00;
3. di inibire il dirigente accompagnatore, sig. STAZI Roberto, fino a 26/01/2024;
4. Il contributo va restituito.

GARE DEL 7/ 1/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PONTINIA - SAN GIOVANNI INCARICO

Preso atto che la gara in oggetto non è stata disputata per assenza della Società SAN GIOVANNI INCARICO; rilevato che la stessa non ha fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 55, comma 1 delle NOIF, per cui deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti; visto quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del C.G.S. e l'art. 53, commi 2 e 7 delle NOIF

PQM

DECIDE

- a) di infliggere alla Società SAN GIOVANNI INCARICO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 e di penalizzare la Società medesima di un punto in classifica;
- b) di comminare alla stessa l'ammenda di euro 300,00 (prima rinuncia).

RITIRO SAN GIOVANNI INCARICO

Con nota del 08/01/2024, la Società SAN GIOVANNI INCARICO ha comunicato il proprio ritiro dal campionato di competenza. Visto l'art. 53, comma 3 e 8, delle N.O.I.F.;

SI DECIDE:

- a) di considerare la Società SAN GIOVANNI INCARICO esclusa dal campionato di appartenenza;
- b) di comminare alla stessa Società SAN GIOVANNI INCARICO l'ammenda prevista per l'esclusione dal campionato fissata in euro 3000,00;
- c) tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formulata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria;
- d) che le squadre che avrebbero dovuto incontrare la menzionata società osserveranno un turno di riposo.

PREANNUNCIO DI RICORSO

MANZI GIOVANNI ITRI F.C. - CITTA DI LENOLA

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D.CITTA DI LENOLA ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

ZENA MONTECELIO - EUR TORRINO

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D.ZENA MONTECELIO ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 1.500,00 CECCANO CALCIO 1920

e squalifica del campo di gioco per una gara effettiva con decorrenza immediata

Perché propri sostenitori prima dell'inizio della gara facevano esplodere numerosi petardi ed accendevano fumogeni, senza creare conseguenze.

Durante il corso della gara, a più riprese, i medesimi rivolgevano gravi espressioni ingiuriose e minacciose nei confronti dei calciatori e dirigenti della squadra avversaria.

In particolare venivano lanciate all'indirizzo delle persone in panchina e dei calciatori ospiti, bottigliette piene di acqua, lattine sia piene che vuote, rotoli di nastro adesivo, piccole bottigliette vuote, scarti di fumogeni ed altri oggetti. In questo contesto venivano colpiti alcuni calciatori di riserva che stavano riscaldandosi, provocando agli stessi dolore e costringendoli a ripararsi sotto la tettoia della panchina. Anche l'allenatore della medesima Società veniva raggiunto da una bottiglietta piena d'acqua alla nuca, che gli provocava dolore e momentaneo stordimento, costringendolo a ripararsi sotto la tettoia della panchina.

I predetti sostenitori gridavano altresì ripetute offese e minacce nei confronti della terna arbitrale, in particolare verso l'assistente posizionato sotto la tribuna. Anche quest'ultimo era soggetto al lancio di vari oggetti nel corso del I tempo, senza conseguenze, mentre al 1 del II tempo veniva colpito ad una gamba da un petardo acceso, causandogli una bruciatura. Interveneva prontamente il custode del campo che allontanava il petardo nel timore che potesse esplodere, arrecando danni maggiori sia all'Ufficiale di gara che ai componenti la panchina ospite vicina. In questa occasione i sostenitori sputavano verso l'Assistente, senza tuttavia attingerlo, persistendo, nel contempo nelle frasi ingiuriose, nelle minacce e nel lancio di oggetti.

Al termine della gara i medesimi tentavano di scavalcare la rete di recinzione e reiteravano il lancio di petardi verso i calciatori e gli ufficiali di gara.

Nel frangente, un assistente arbitrale veniva sfiorato da una bottiglia in vetro che si rompeva nei suoi pressi e da un sasso della grandezza di una mano che lo sfiorava al volto.

Rientrata la terna nel proprio spogliatoio, la porta di questo veniva raggiunta da un petardo che esplodeva senza arrecare danni.

Allorchè la terna si apprestava ad uscire dall'impianto sportivo, si accorgevano che tutti i cancelli risultavano chiusi e che non era più presente nessun Dirigente. Intervenevano persone presenti in un locale attiguo all'impianto che riuscivano ad aprire un cancello ed a permettere agli ufficiali di gara di riprendere la macchina parcheggiata ed allontanarsi. (R A ed AA.AA)

Euro 300,00 CASAL BARRIERA

Perché propri sostenitori, nel corso della gara, ed in più occasioni, rivolgevano espressioni gravemente ingiuriose all'arbitro ed ad un assistente arbitrale. Alcuni di essi si arrampicavano sulla rete di recinzione stratonandola minacciosamente. Inoltre, i medesimi, lanciavano nel recinto di gioco fumogeni, senza causare conseguenze. (RA, AA e CDC)

Euro 200,00 MONTEROTONDO 1935

Perché propri sostenitori, in campo avverso, nel corso della gara facevano esplodere alcuni petardi ed accendevano fumogeni, senza creare conseguenze. (RA e CDC)

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/ 2/2024

MACCIOMEI ANGELO (CECCANO CALCIO 1920)

Per omessa assistenza alla terna arbitrale al termine della gara.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/ 1/2024

ERCOLI DANIELE (BELLEGRA 1962)

Allontanato per aver rivolto espressioni irrispettose ad un assistente arbitrale.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/ 1/2024

BIANCHI VINCENZO (SPORT VIRTUS GUARCINO)

Per comportamento antisportivo.

BERNARDI ALESSANDRO (VJS VELLETRI)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DE LEO GIOVANNI (CASTEL S.ELIA L.GRAZIOSI)

Per aver rivolto all'arbitro espressioni ingiuriose e blasfeme. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CECI FABIO (SPORT VIRTUS GUARCINO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'assistente arbitrale.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FERRI VITTORIO (ARCE 1932)

Per offese e minacce nei confronti di un calciatore avversario.

ORONI ALESSANDRO (CANALE MONTERANO CALCIO)

NATALINI MAURO (FREGENE MACCARESE CALCIO)

Per proteste nei confronti dell'arbitro.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GEMINIANI GABRIELE (BORGO PALIDORO)

DI GIOVANNI ANDREA (GRIFONE CALCIO)

MARCHINI SIMONE (POL. S.ANGELO ROMANO)

BOLIC ALESSANDRO (POLISPORTIVA OSTIENSE)

DI MARCO MARIO (R. MORANDI A.S.D.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CARDINI GIANMARCO (F.C. RIETI 1936 ASD)

Espulso per espressione blasfema, rivolgeva espressioni irrispettose ad un assistente arbitrale. (RAA)

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LUDOVICI MARCO	(BELLEGRA 1962)	TOMASSINI ALESSIO	(COLONNA)
MARVULLI ALESSANDRO	(FREGENE MACCARESE CALCIO)	PUCCIA ANDREA	(SPQV VELLETRI CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IOZZI GIACOMO	(ARCE 1932)	PENNACCHIA NICOLO	(CECCANO CALCIO 1920)
FIDALEO ANTONIO	(CITTA DI LENOLA)	SOLDANO ANDREA	(FUTBOL MONTESACRO)
TAMBURRINI MATTEO	(GRIFONE CALCIO)	DARIENZO RICCARDO	(NUOVO COS LATINA)
ZENO EDOARDO	(POLISPORTIVA OSTIENSE)	BERARDI DAVIDE	(SANPOLESE 1961)
FERRONE DAMIANO	(SETTEVILLE CASEROSSE)	SANTINI PAOLO PIO	(SORIANESE)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

MIRIMICH ALESSANDRO (SPQV VELLETRI CALCIO)

Perchè a fine gara scagliava il pallone con un calcio verso un avversario senza colpirlo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GROOS DAVIDE	(FONTE MERAVIGLIOSA)
ZAPPALA GIOVANNI	(GRIFONE CALCIO)

Per essere venuto a contatto con calciatori avversari a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FELICI ROBERTO	(ATLETICO LARIANO)	BOTTI MATTEO	(ATLETICO MORENA SSDARL)
COMPAGNONE VINCENZO	(CECCANO CALCIO 1920)	MORRA MATTIA	(CITTA DI LENOLA)
VASSALLO SIMONE	(COLONNA)	FALZINI MATTEO	(FIANO ROMANO)
DAVI ALESSIO	(FREGENE MACCARESE CALCIO)	DEL GROSSO ANDREA	(INDOMITA POMEZIA A.S.D.)
MONNI FRANCESCO	(INDOMITA POMEZIA A.S.D.)	MARTINO DARIO	(POLISPORTIVA OSTIENSE)
CERBARA ANDREA	(REAL SAN BASILIO 1960)	VINASI LEONARDO	(RIANO CALCIO)
TALONE GRAZIANO	(SANPOLESE 1961)	GIURATO IGOR	(SORIANESE)
TORTOLANO VALERIO	(SPES MUNDIAL F.C. ASD)	GIURA GIORGIO ANTONIO	(SPORTING ARICCIA)
VAUPERI MARIO	(SPORTING SAN CESAREO)	D ANGELI ANDREA	(SPQV VELLETRI CALCIO)
AMBROSETTI PIERMANNINO	(VIS SUBIACO)	CIAFFI GIOVANNI	(VIS SUBIACO)
PIETROBONO GIOVANNI	(VIS SUBIACO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ACCARDO SIMONE	(CANTALICE)	CIORCIOLINI MANUEL	(EUR TORRINO)
FANELLA GIANMARCO	(POLISPORTIVA TECCHIENA)	LILLO CRISTIAN	(STERPARO)
CHERCHI ANDREA	(VALLE MARTELLA CALCIO)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CIPRIANI SIMONE	(AC CASTRO DEI VOLSCI)	DI MAMBRO GIUSEPPE	(ANITRELLA)
BIGNANI CESARE GIOVAN B	(CECCANO CALCIO 1920)	PATRASCU TEODOR ANDREI	(CITTA DI CERVETERI)
ROSCIOLI ALBERTO	(CITTA DI CERVETERI)	CENICCOLA ALESSIO	(EUR TORRINO)
NERONI MARCELLO	(FALASCHELAVINIO)	CLEMENTI VALERIO	(FONTE MERAVIGLIOSA)
GIUSTINI LORENZO	(FREGENE MACCARESE CALCIO)	MICCIO SEBASTIAN	(FUTBOL MONTESACRO)
APPOLLONI LUCA	(GRIFONE CALCIO)	VULTAGGIO NICCOLO	(INDOMITA POMEZIA A.S.D.)
PALMISANI FABIO	(NUOVA PESCIA ROMANA 2004)	MARINUCCI MANUELE	(PALOCCO)
MORRESI MATTEO	(PARIOLI CALCIO)	BORGIA GABRIELE	(POL.CITTA DI PALIANO)
CESTRA LUCA	(POLISPORTIVA TECCHIENA)	STORNELLI ALESSANDRO	(POLISPORTIVA TECCHIENA)
SILI GIOVANNI	(PRINCIPATO DI COLLI)	FORTUNATO MATTEO	(ROCCA PRIORA RDP CALCIO)
LUPO VINCENZO	(RONCIGLIONE UNITED A R.L.)	MARI MANUEL	(SETTEVILLE CASEROSSE)
VARTOLO GABRIELE	(SPORTING ARICCIA)	LUNARDINI FRANCESCO	(SPORTING SAN CESAREO)
NASTASI GABRIEL	(TOR LUPARA)	NOVELLI DANIELE	(VALLE DEL PESCHIERA)
NASCIMBEN FEDERICO	(VALLE MARTELLA CALCIO)	MASTROGIOVANNI SIMONE	(VIRTUS ARDEA)
STAMPIGLIA ROBERTO	(VJS VELLETRI)		

IL SOSTITUTO GIUDICE SPORTIVO
(Alessandro Cavanna)

4. ALLEGATI

Si allega al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante:

- Convocazione n. 4 Rappresentativa Juniores Regionale

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato

Publicato in Roma il 10 gennaio 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli